

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1185

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati FOA, NANNUZZI e MAGNO

Presentata il 25 marzo 1964

Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Prima di illustrare le finalità cui è ispirata la presente proposta di legge sul nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato, riteniamo che sia utile delineare una breve storia di questa importante azienda, fino alle odierne vicende.

L'Istituto Poligrafico dello Stato — grande complesso industriale che occupa oltre 5.000 dipendenti — venne creato con la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, mediante l'unificazione di varie aziende preesistenti; con la legge 30 settembre 1936, n. 1380, veniva annessa al Poligrafico la cartiera di Foggia.

L'Istituto, dotato di personalità giuridica pubblica con gestione autonoma, e tuttavia controllata dal Ministero del Tesoro, provvede all'esercizio delle arti grafiche ed alla gestione della vendita delle pubblicazioni di Stato, esegue le forniture di carta, stampati, pubblicazioni varie, carte-valori, commesse dal Provveditorato dello Stato e cura, inoltre, la pubblicazione e la gestione della *Gazzetta Ufficiale* nonché la gestione della libreria di Stato.

Nei mesi di settembre e dicembre del 1947, venivano improvvisamente emanati due decreti-legge con i quali si dava un nuovo ordinamento all'azienda che doveva essere divisa nei due settori delle carte-valori e commerciale.

Tali decreti avrebbero creato le condizioni di un progressivo ridimensionamento dell'Istituto Poligrafico fino a privare lo Stato di una

importante attività, a favore dell'industria privata — desiderosa di liberarsi di un così efficace calmieratore — e, in definitiva, a danno del contribuente.

Contro tali provvedimenti insorsero, unitariamente, i lavoratori del Poligrafico, i quali, sostenuti dalle loro organizzazioni sindacali, chiesero che l'Istituto fosse mantenuto in vita e potenziato, dichiarandosi disposti a fornire il contributo della loro esperienza e del loro attaccamento all'azienda.

In sede di ratifica dei predetti decreti alla Camera dei Deputati prevalse l'opinione, in tutti i settori, che detti provvedimenti non dovessero essere ratificati. L'Assemblea, mostrando di tenere nella giusta considerazione i suggerimenti e le esigenze dei lavoratori interessati, dispose che i decreti anzidetti fossero sottoposti all'esame di una Commissione speciale la quale, al termine dei suoi lavori, presentò due relazioni; quella di maggioranza, elaborata dall'onorevole Pedini, riaffermava l'esigenza dell'unità dell'Istituto e dell'importanza delle funzioni da esso svolte, concludendo con la riconosciuta necessità di dotarlo di solidi impianti e di conferirgli un solido patrimonio onde metterlo in grado di svolgere una normale attività amministrativa. Tale relazione invitava infine l'Assemblea a venire incontro alle legittime esigenze dei lavoratori.

La relazione di minoranza dell'onorevole Bima, riecheggiando temi privatistici, non si distaccava dall'orientamento che aveva ispi-

rato i due decreti ministeriali di cui si è detto.

La relazione dell'onorevole Pedini ottenne una vasta maggioranza di consensi; venne approvato un disegno di legge nel quale in definitiva veniva confermata l'importante funzione del Poligrafico dello Stato e la necessità di mantenere la sua unità.

Tale disegno di legge, trasmesso all'altra Assemblea, non poté essere approvato per lo scioglimento del Senato. Anche nel corso della IV legislatura un disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati non poté avere la sua definitiva approvazione per la fine della legislatura. Frattanto, nell'Istituto Poligrafico si succedevano le gestioni commissariali, le quali non hanno certo contribuito al risanamento e potenziamento dell'Istituto, mentre continuavano gli attacchi, ispirati dall'industria grafica privata, contro la grande azienda di Stato.

È opportuno precisare, allo scopo di evitare che rimangano alcuni preconcetti, e di impostare il problema nei suoi termini reali, che gli inconvenienti ai quali si riferiscono i sostenitori del ridimensionamento dell'Azienda hanno origine da una insufficiente capacità direzionale, come è dimostrato dal fatto che nel corso degli anni avvennero ben 11 mutamenti di gestioni commissariali e di Consigli di amministrazione. I maggiori costi di produzione derivano dal mancato impiego degli impianti, alcuni dei quali vecchissimi, dalla dislocazione dei locali, nonché dall'irrazionale

sfruttamento degli impianti in dotazione presso la cartiera di Poggia ed, infine, dal ritardo con cui lo Stato effettuava i pagamenti all'I.P.S. si da obbligarlo a ricorrere al credito ad istituti bancari.

Il problema deve essere quindi risolto con sollecitudine nell'interesse dello Stato e degli stessi lavoratori del Poligrafico, secondo l'indirizzo fornito dalle trascorse Legislature, secondo il quale lo Stato deve mantenere in vita e potenziare questo Ente che è al suo servizio da 30 anni. Ogni indugio non potrebbe che rendere più difficile ed onerosa l'opera di potenziamento dell'Azienda la quale, come per il passato, potrà ancora rendere preziosi servizi.

I proponenti ritengono che il disegno di legge già approvato dalla Camera dei Deputati — pur non soddisfacendo in modo completo alle obiettive esigenze che furono prospettate dai lavoratori interessati — rappresenta tuttavia un equo punto di incontro delle opinioni espresse dai gruppi parlamentari impegnati a risolvere il problema dell'Istituto Poligrafico dello Stato, nel senso di mantenerne unita la gestione, dargli regolari organi amministrativi di direzione, fornirgli i mezzi per il suo sviluppo e potenziamento e dare infine ad ogni dipendente lo stesso trattamento economico e normativo.

Nel riproporre le norme aggiornate di tale disegno di legge, le raccomandano vivamente all'approvazione dell'Assemblea.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A norma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 maggio 1946, n. 98, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti medesimi, i decreti legislativi 22 settembre 1947, n. 1105, e 22 dicembre 1947, n. 1575, non sono ratificati.

ART. 2.

L'Istituto Poligrafico dello Stato è persona giuridica pubblica con gestione autonoma.

È sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro che ne controlla la gestione ed è tenuto a presentare al Ministero per il tesoro, per l'approvazione, il bilancio annuale.

ART. 3.

L'Istituto Poligrafico dello Stato è un complesso unitario articolato nelle seguenti quattro sezioni di produzione.

1) Sezione cartaria, per la fabbricazione della cellulosa e della carta necessaria per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato e per le eventuali forniture di cui al n. 1) del successivo articolo 4;

2) Sezione grafica-cartotecnica, per la fornitura degli stampati, delle pubblicazioni di ogni genere e dei prodotti cartotecnici necessari per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato, nonché per le eventuali forniture di cui ai nn. 2) e 3) del successivo articolo 4;

3) Sezione libreria di Stato per la stampa, l'amministrazione, la spedizione e la vendita della *Gazzetta Ufficiale* e della *Raccolta Ufficiale* delle leggi e dei decreti della Repubblica (salva la competenza del Ministero della giustizia per la direzione, la redazione della *Gazzetta Ufficiale*), per la distribuzione degli atti di Governo, per la gestione delle pubblicazioni ufficiali di Stato destinate alla vendita, per la esecuzione delle pubblicazioni aventi uno speciale carattere artistico, letterario, scientifico e in genere culturale, promosse dal Provveditorato generale dello Stato ed autorizzate con l'osservanza delle norme e delle modalità di cui al regio decreto 3 aprile 1928, n. 799, nonché per l'eventuale stampa di cui al n. 3) del successivo articolo 4;

4) Sezione carte-valori, per la fabbricazione dei titoli rappresentativi di debiti dello

Stato, delle carte valori e rappresentative di valori e di quelle affini e similari per l'intero fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato, nonché per le eventuali forniture di cui al n. 4) del successivo articolo 4.

ART. 4.

L'Istituto può, altresì, provvedere:

1) con la Sezione cartaria: a forniture di carta e cellulosa per Enti pubblici, aziende autonome di Stato e privati, italiani e stranieri;

2) con la sezione grafico-cartotecnica; a lavorazioni grafico-cartotecniche per Enti pubblici, aziende autonome di Stato e privati italiani e stranieri;

3) con la sezione grafico-cartotecnica e la sezione libreria di Stato: alla stampa, per conto di Enti e privati, di pubblicazioni aventi carattere artistico, letterario, scientifico o, in genere, culturale e che presentino importanza di interesse nazionale;

4) con la sezione carte-valori: alla fabbricazione di carte-valori per conto di Enti e privati italiani e stranieri.

I lavori di cui ai numeri 3) e 4) del presente articolo non possono essere assunti senza specifica autorizzazione, per ogni singolo lavoro, del Ministero del tesoro.

ART. 5.

In casi eccezionali determinati da sovraccarico di commesse o da ragioni tecniche, l'Istituto può affidare, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, e fermo il rispetto del prezzo di mercato, a stabilimenti di Enti o di privati operanti la esecuzione delle forniture di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 3.

ART. 6.

Le Amministrazioni statali presenteranno annualmente al Provveditorato generale dello Stato il preventivo dei loro totali fabbisogni di carattere ordinario e tempestivamente di volta in volta quelli di carattere straordinario per le forniture di cui all'articolo 3.

Il Provveditorato generale dello Stato esercita il controllo sulla fabbricazione della carta da avvalorare, sulla stampa e distribuzione delle carte-valori e degli stampati rappresentativi di valori, nonché sulle produzioni e consegne, in genere, dell'Istituto Poligrafico dello Stato. attinenti alle forniture statali.

ART. 7.

Il pagamento all'Istituto, in conto delle forniture, di carattere ordinario, commesse dal Provveditorato generale dello Stato, e per le quali esistano stanziamenti di bilancio, è effettuato entro il limite di 9 decimi degli stanziamenti medesimi per l'importo determinato, prima di ciascun esercizio finanziario, dal Ministero del tesoro.

Tale pagamento è disposto con decreto del Ministro del tesoro, ed è eseguito in quattro rate trimestrali uguali ed anticipate, a partire dal mese di gennaio.

Il pagamento del saldo è documentato, alla fine di ogni esercizio, con apposito rendiconto al Provveditorato generale dello Stato. Al rendiconto medesimo debbono essere uniti i documenti dai quali risulti la regolare esecuzione delle singole forniture e la loro assunzione in carico da parte degli uffici interessati, nonché gli elenchi, per ogni ramo di servizio, delle forniture effettuate, con l'indicazione dell'importo di ciascuna di esse e della data in cui le medesime sono state ricevute dagli uffici interessati.

Qualora l'importo complessivo delle forniture eseguite risulti inferiore alle anticipazioni ricevute, l'Istituto deve versare la eccedenza al Ministero del tesoro in conto di entrate eventuali.

Per le forniture eseguite durante l'esercizio finanziario ed il cui importo superi l'ammontare delle rate già corrisposte, potrà, durante l'esercizio medesimo, essere autorizzato con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Provveditorato generale dello Stato, il pagamento, anche in unica soluzione, delle rate non ancora scadute. Tale pagamento dovrà essere contenuto entro i limiti dell'importo complessivo delle predette forniture, previa deduzione delle rate già corrisposte.

ART. 8.

Il pagamento all'Istituto, in conto delle forniture di carattere straordinario commesse dal Provveditorato generale dello Stato è effettuato entro i limiti di 9 decimi del corrispondente stanziamento ed è disposto con decreto del Ministro per il tesoro, emanato, in caso di lavori effettuati per conto di altro Ministero, di concerto con quest'ultimo, in numero di rate da stabilirsi in relazione alla durata presunta della lavorazione.

Con analogo provvedimento, su proposta del Provveditorato generale dello Stato, può

essere autorizzato il rimborso in unica soluzione delle somme pagate dall'Istituto prima dell'inizio delle lavorazioni per l'acquisto della carta e delle altre materie prime occorrenti per le lavorazioni medesime. La restante somma dello stanziamento verrà rateizzata con le modalità stabilite dal primo comma del presente articolo.

Il pagamento del saldo è documentato in conformità del secondo comma del precedente articolo 7.

ART. 9.

Per le ordinazioni che il Provveditorato generale dello Stato conferisce all'Istituto non è richiesta la stipula di contratto formale, né è dovuto il pagamento di imposta di registro e di tassa di bollo e sulle concessioni governative.

ART. 10.

Sono organi dell'Istituto:

- 1) il Presidente;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Comitato esecutivo;
- 4) il Collegio dei revisori.

ART. 11.

Il Presidente è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

ART. 12.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il tesoro ed è composto, oltre che dal Presidente, da dodici consiglieri che durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere riconfermati.

Alla scadenza del predetto periodo cessano dalla funzione anche i consiglieri nominati, eventualmente, durante il periodo medesimo in sostituzione di altri.

Sono membri del Consiglio:

- il Presidente;
- un funzionario della Direzione generale del Tesoro;
- un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;
- un funzionario del Provveditorato generale dello Stato;
- un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, designato dal corrispondente Ministero;

un funzionario del Ministero dei trasporti, designato dal corrispondente Ministero;

un funzionario dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, designato dal Ministro delle finanze;

un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, dallo stesso designato;

due membri particolarmente competenti in materie tecnico-amministrative che non gestiscano in proprio né siano interessati in un'azienda grafica o cartaria;

tre dipendenti dell'Istituto Poligrafico dello Stato dei quali due della categoria grafica — di cui uno impiegato ed uno operaio — ed uno della categoria cartaria, eletti dal personale.

ART. 13.

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente dell'Istituto che lo presiede, dal consigliere rappresentante il Provveditorato generale dello Stato e di altri consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione, tra cui il rappresentante del personale eletto con il maggior numero di voti.

Quando siano in discussione questioni che attengono direttamente alla tutela degli interessi economici e sociali del personale dell'Istituto, partecipano, a titolo consultivo, alle deliberazioni del Comitato esecutivo, i consiglieri che, facenti parte del personale dello Istituto, non siano membri del Comitato medesimo.

ART. 14.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, all'atto della costituzione e della rinnovazione del Consiglio di Amministrazione.

Esso è composto di un magistrato della Corte dei Conti di qualifica non inferiore a quella di consigliere, che lo presiede, di tre funzionari di qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, designati rispettivamente dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Provveditorato generale dello Stato, nonché di un rappresentante del personale dell'Istituto Poligrafico dello Stato eletto dal personale.

ART. 15.

Alla carica di Direttore generale dell'Istituto Poligrafico dello Stato si accede mediante concorso pubblico. Il Direttore generale dell'Istituto Poligrafico dello Stato partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo.

ART. 16.

Il Provveditore generale dello Stato partecipa, senza facoltà di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo.

ART. 17.

Nulla è innovato per quanto concerne il sindacato della Corte dei conti ai sensi del regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 412, e del regio decreto-legge 20 maggio 1935, numero 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393.

ART. 18.

La determinazione dei prezzi delle forniture alle Amministrazioni dello Stato è effettuata da una Commissione costituita, presso il Provveditorato medesimo, con decreto del Ministro per il tesoro, e composta:

1°) del Provveditore generale dello Stato o di un suo delegato che la presiede;

2°) di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di qualifica non inferiore a Direttore di divisione;

3°) di un dipendente dell'Istituto designato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto medesimo.

Le mansioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Provveditorato generale dello Stato, designato dal Provveditore generale.

ART. 19.

I contratti dell'Istituto, che debbono essere redatti in forma pubblica amministrativa, possono essere ricevuti da un funzionario del Provveditorato generale, designato quale ufficiale rogante, all'uopo delegato con decreto del Ministro per il tesoro.

Il predetto funzionario ha facoltà di autenticare, in base alle norme vigenti le firme nelle scritture private in cui intervenga, quale contraente, l'Istituto.

ART. 20.

L'Avvocatura generale dello Stato è autorizzata ad assumere la difesa e la rappresentanza dell'Istituto davanti qualsiasi giurisdizione ed a prestare, all'Istituto stesso, la normale consulenza legale.

L'Istituto ha facoltà di avvalersi, a mezzo del Provveditorato generale dello Stato, degli uffici dell'Amministrazione finanziaria per accertamenti e verifiche presso i concessionari della vendita delle pubblicazioni.

ART. 21.

Gli impianti e gli altri beni costituenti il patrimonio originario dell'Istituto, a norma del primo comma dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, si intendono conferiti dallo Stato come fondo di dotazione dell'Istituto medesimo.

Di tale fondo fanno, altresì, parte le attività conferite all'Istituto ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380, e l'importo conferito ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 aprile 1954, n. 108.

Gli interessi e canoni dovuti allo Stato, a norma dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, e dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1575, sono soppressi. I crediti vantati dallo Stato in applicazione delle predette disposizioni sono abbuonati.

ART. 22.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto Poligrafico dello Stato mutui fino all'ammontare di lire 10 miliardi, da destinare alla realizzazione di un nuovo complesso immobiliare comprendente la direzione dell'Istituto stesso e lo stabilimento per la stampa, nonché all'ammodernamento delle attrezzature tecnico-produttive, comprese quelle della cartiera di Foggia.

Le domande di somministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato sono corredate dall'autorizzazione al pagamento rilasciata dal Provveditorato generale dello Stato sulla base di piani di spesa per l'acquisto di terreni, di macchinari e di altri beni strumentali e di stati di avanzamento dei lavori per le opere e gli impianti.

L'ammortamento di ciascun mutuo ha luogo in 35 anni ed ha inizio non oltre il primo dell'anno successivo alla scadenza del triennio dalla data del provvedimento di concessione, per l'importo effettivamente somministrato, aumentato degli interessi maturati sui singoli pagamenti. Le annualità di ammortamento sono corrisposte in rate semestrali posticipate.

ART. 23.

L'ammortamento dei mutui di cui al precedente articolo è garantito dallo Stato per capitali ed interessi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad accordare, con propri decreti, la garanzia del-

lo Stato per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma per capitali ed interessi.

ART. 24.

Il trattamento economico e normativo del personale dell'Istituto è quello previsto dai contratti collettivi nazionali delle categorie grafiche e cartarie integrato da un contratto Aziendale valido per tutti i dipendenti comprendente le voci e gli istituti extra contrattuali comunque attualmente previsti e goduti.

ART. 25.

L'esercizio finanziario dell'Istituto inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di maggio di ogni anno il Consiglio di amministrazione deve sottoporre all'approvazione del Ministro per il tesoro il bilancio della gestione chiuso il 30 precedente, accompagnato da particolareggiata relazione, dal conto profitti e perdite, dall'inventario a fine esercizio e dalla relazione di revisori.

Il bilancio dell'Istituto è unico.

Gli utili di bilancio, dedotte le quote destinate alle riserve ed alle altre assegnazioni statutarie, debbono essere versati per intero allo Stato, entro tre mesi dall'approvazione del bilancio.

Il regio decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 265, che autorizza il rimborso graduale allo Stato dell'importo del patrimonio conferito dall'Istituto Poligrafico, è abrogato e le quote già versate in applicazione del detto regio decreto-legge si considerano corrisposte allo Stato a titolo di utili di esercizio.

ART. 26.

Entro il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico sottoporrà all'approvazione del Ministro per il tesoro il nuovo Statuto dell'Istituto e le relative norme regolamentari.

Le norme regolamentari prevederanno anche i termini e le condizioni per la costituzione di un Fondo di previdenza a favore del personale dell'Istituto.

ART. 27.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.